



COMUNICATO STAMPA n. 123/24

Lussemburgo, 29 luglio 2024

Sentenza della Corte nella causa C-298/22 | Banco BPN / BIC Português e a.

Lo scambio di informazioni per oltre dieci anni tra 14 enti creditizi in Portogallo potrebbe costituire una restrizione della concorrenza per oggetto

Spetta, in definitiva, al tribunale della concorrenza portoghese determinare se ciò si sia verificato nel caso di specie

Nel settembre 2019, l'Autorità portoghese garante della concorrenza (AdC) ha inflitto a 14 enti creditizi (compresi i sei maggiori in Portogallo)¹ un'ammenda complessiva di 225 milioni di euro. L'AdC ha ritenuto che tali enti avessero violato il diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione partecipando a un ampio scambio mensile reciproco di informazioni sensibili per più di dieci anni, tra il 2002 e il 2013. Le informazioni scambiate riguardavano i mercati del credito immobiliare, del credito al consumo e del credito alle imprese. Esse riguardavano alcune condizioni, attuali e future, applicabili alle operazioni, segnatamente gli spread e le variabili di rischio, nonché le cifre di produzione individualizzate dei partecipanti a tale scambio².

Tale scambio di informazioni è stato considerato «autonomo», poiché l'AdC non ha fatto valere che fosse collegato a una pratica concertata restrittiva della concorrenza, come un accordo sui prezzi o sulla ripartizione dei mercati. Tuttavia, l'AdC ha considerato che esso costituisse una restrizione della concorrenza per oggetto. Ciò significa che, secondo tale autorità, la gravità di tale pratica concordata è tale che non è necessario esaminare i suoi eventuali effetti sui mercati interessati per concludere che essa viola il diritto della concorrenza.

La maggior parte degli enti creditizi partecipanti³ ha presentato ricorso contro la decisione dell'AdC dinanzi al tribunale della concorrenza portoghese. Essi affermano che lo scambio di informazioni di cui trattasi non era, di per sé, sufficientemente dannoso da poter essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto. Sarebbe quindi necessario l'esame dei suoi effetti. Essi aggiungono che, in ogni caso, l'AdC avrebbe dovuto tener conto del contesto economico, giuridico e normativo che in cui si inserisce tale scambio.

Il giudice portoghese interroga la Corte di giustizia in merito alla possibilità e alle condizioni al ricorrere delle quali uno scambio di informazioni può essere qualificato come restrizione della concorrenza per oggetto.

La Corte risponde che **uno scambio di informazioni autonomo tra concorrenti può costituire una restrizione della concorrenza per oggetto**. È sufficiente che tale scambio costituisca una forma di coordinamento che, per sua stessa natura, in un contesto come quello in cui si inserisce detto scambio, è necessariamente **dannoso per il corretto funzionamento del normale gioco della concorrenza**. Orbene, perché un mercato funzioni in condizioni normali, gli operatori devono **determinare autonomamente la politica** che intendono perseguire **e restare nell'incertezza** quanto ai comportamenti futuri degli altri partecipanti. Di conseguenza, uno scambio di informazioni rientra in una forma di coordinamento qualificabile come restrizione per oggetto **qualora consenta di eliminare una siffatta incertezza**. Ciò avviene quando le **informazioni scambiate** sono **riservate e strategiche nel senso che sono idonee a rivelare il comportamento futuro di un concorrente sui mercati interessati**.⁴

È quanto potrebbe verificarsi nel caso di specie⁵, poiché dalla descrizione dei fatti in questione da parte del giudice portoghese sembra emergere che le informazioni scambiate riguardavano, in particolare, **le intenzioni di modificare in futuro gli spread** dei partecipanti allo scambio. Inoltre, se così fosse, dato che gli spread costituiscono uno dei parametri in base ai quali la concorrenza si stabilisce in un mercato, **un siffatto scambio potrebbe avere avuto come unico obiettivo soltanto quello di falsare la concorrenza**. Spetta tuttavia al giudice portoghese procedere alle valutazioni di fatto necessarie al fine di stabilire se lo scambio di cui trattasi rientri effettivamente in una restrizione per oggetto.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Il Banco BPN/BIC Português; la filiale portoghese del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); il Banco Comercial Português (BCP); il Banco Português de Investimento (BPI); il Banco Espírito Santo (BES), in liquidazione; il Banco Internacional do Funchal (BANIF); il Banco Santander Totta (per fatti commessi da esso stesso e per fatti commessi dal Banco Popular); la Barclays Bank; la Caixa Económica Montepio Geral - Caixa Económica Bancária (Montepio); la Caixa Geral de Depósitos (CGD); la Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo (CCCAM); la Deutsche Bank e la filiale portoghese dell'Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). I sei maggiori enti creditizi in Portogallo gestivano, nel 2013, l'83 % di tutti gli attivi bancari dell'intero settore bancario portoghese.

² Lo spread è la differenza tra il tasso applicato a un mutuatario dall'ente creditizio e il tasso al quale, in linea di principio, quest'ultimo si rifinanzia. Le variabili di rischio sono utilizzate per collegare uno spread a ciascun livello di rischio cliente – determinato in funzione di fattori quali i redditi, l'apporto finanziario o il costo del bene immobile del cliente interessato – al fine di compensare tale rischio. I volumi di produzione sono le cifre personalizzate dell'importo dei prestiti concessi da ogni ente creditizio partecipante nel corso del mese precedente. Tali dati erano comunicati in modo disaggregato, in sottocategorie dettagliate, e non erano disponibili in questa forma a partire da un'altra fonte, né al momento dello scambio né successivamente.

³ Tutti salvo il BANIF e la Deutsche Bank. Il Banco Popular è stato acquisito dal Banco Santander nel giugno 2017.

⁴ Le informazioni riservate sono quelle che non sono già note a ogni operatore economico attivo nel mercato interessato. Le informazioni strategiche sono quelle che possono rivelare, dopo essere state combinate con altre informazioni già note, la strategia che alcuni dei partecipanti a uno scambio di informazioni intendono attuare in relazione a ciò che costituisce uno o più parametri in base ai quali viene stabilita la concorrenza sul mercato in parola. Orbene, il giudice portoghese sottolinea che gli scambi in parola vertevano su informazioni strategiche non pubbliche o di difficile accesso o sistematizzazione. Infatti, le informazioni scambiate erano distinte dalle informazioni che gli enti creditizi sono tenuti a fornire ai consumatori. Peraltro, tali informazioni sono state scambiate in modo disaggregato e individualizzato e vertevano su comportamenti attuali o futuri (segnatamente, sulle intenzioni di cambiamento di comportamento strategico nel prossimo futuro o sulle condizioni commerciali in vigore).

⁵ Si tratta, anzitutto, delle informazioni relative agli spread. Questi spread si riferiscono a uno dei parametri in base ai quali si stabilisce la concorrenza nei tre mercati in questione (crediti immobiliari, crediti al consumo e crediti alle imprese), per cui qualsiasi informazione relativa alle future intenzioni degli enti creditizi di modificarli costituisce un'informazione strategica. Lo stesso vale per le informazioni relative alle future modifiche delle variabili di rischio applicate agli spread dei tassi praticati in base ai profili di rischio individuali dei clienti. Infatti, queste ultime informazioni, combinate con quelle relative alle intenzioni future in termini di spread creditizi, consentono di avere un quadro più preciso delle strategie di determinazione dei prezzi che i partecipanti allo scambio intendono attuare. Quanto alle informazioni sui volumi di produzione, esse possono essere combinate con altri tipi di informazioni scambiate o liberamente disponibili per dedurre le intenzioni future dei partecipanti allo scambio o per allineare il loro comportamento a uno dei parametri in base ai quali si stabilisce la concorrenza su questi mercati.